

**Tribunale di Ravenna**

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

**R.G.Es. n. 132/2022**

Il Giudice on,

esaminati gli atti di causa, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 24 luglio 2024, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**nella procedura esecutiva iscritta al **R.G.Es. n. 132/2022** e promossa da:

**EMF – IT 2008 – 1 S.r.l e per essa BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA** (C.F. 09339391006)

**(Avv. MORETTO DAVIDE)**

a carico di

**(Avv. PAOLO PULITANO')****(Avv. PAOLO PULITANO')**


con l'intervento di:

**RAVENNA ENTRATE SPA** (C.F. 02180280394)

Con l'opposizione di:

**(Avv. PAOLO PULITANO')****(Avv. PAOLO PULITANO')**

Udito all'udienza per il creditore procedente BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA l'Avv. Pantaleo Uva, in sostituzione dell'Avv. Davide Moretto, il quale si riporta alla memoria difensiva depositata in data 11 giugno 2024 ed alle conclusioni ivi rassegnate eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità per tardività dell'opposizione avversaria.

È comparso per i debitori opponenti  Avv. Paolo Pulitanò, il quale si riporta all'opposizione depositata in data 14 maggio 2024 contenente istanza di sospensione anche inaudita altera parte ed alle conclusioni ivi rassegnate ed alle note depositate in data 23 luglio 2024.



L'Avv. Pantaleo Uva si oppone alla produzione effettuata da parte opponente in data 23 luglio 2024 e chiede che venga espunta dal fascicolo telematico.

L'Avv. Pulitanò chiede che, il deposito del 23 luglio 2024 sia considerato quali note da far parte integrante del verbale di udienza.

L'Avv. Pantaleo Uva, su richiesta del Giudice si riserva di depositare l'originale del titolo azionato entro il 25 luglio 2024.

Nessuno è comparso per le altre parti.

Si dà atto della presenza del Custode giudiziario Avv. Nicola Ridolfi.

Il GE sentiti i Procuratori delle Parti assegnava alle stesse termine sino al 30 luglio per eventuale memoria riservandosi all'esito.

**1.0** Premesso in fatto.

**1.1** In data 11 luglio 2022 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, quale procuratrice speciale di EMF – IT 2008 – 1 S.r.l ha notificato ai debitori eseguiti il Contratto di Mutuo e l'Atto di Precetto per compressive 412.375,86 euro;

In data 21 settembre 2022 la predetta creditrice ha notificato l'atto di Pignoramento Immobiliare, instaurando la presente procedura esecutiva e sottoponendo ad esecuzione l'immobile di proprietà dei degli odierni ricorrenti sito nel comune di Ravenna (RA), frazione Longana - Ghibullo, Via Sauro Babini n. 55/E, censito al Catasto Fabbricati del predetto comune al Foglio 233, Mappale 173, Sub. 5 A/3 e Sub. 26 C/6;

**1.2** In data 14 maggio 2024 [REDACTED] proponevano opposizione ai sensi dell'art. 615 c. 2 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. eccependo:

- estinzione della procedura ex art. 567 e 497 c.p.c. sostenendo il deposito tardivo sia della nota di trascrizione del pignoramento e sia della documentazione ipocatastale
- difetto di prova dell'avvenuta cessione del credito azionato e di titolarità del credito in capo alla creditrice procedente BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA sostenendo che la stessa abbia omesso di produrre in giudizio gli atti di cessione di credito, le pubblicazioni degli stessi nella G.U. e gli atti di fusione tra società e modifica di denominazione sociale, sopra indicati. Odierna parte opponente lamentava quindi che la creditrice procedente si fosse limitata a dichiarare (senza fornire a tal riguardo alcuna prova) di essere titolare del credito originariamente vantato dalla Meliorbanca S.p.A. nei confronti di [REDACTED]

**1.3** In data 11 giugno 2024 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA depositava memoria difensiva ove deduceva:

-in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.2 c.p.c. poiché proposta tardivamente e più precisamente dopo la celebrazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c.

-nel merito e in relazione all'eccepita estinzione della procedura ex art. 567 e 497 c.p.c. la parte opposta sostiene che al momento degli adempimenti i termini previsti al novellato art. 497 c.p.c. non erano applicabili.

-con riferimento alla carenza di legittimazione attiva di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, il creditore procedente ritiene ampiamente provata la legittimazione attiva e a supporto della stessa produce gli avvisi pubblicati in G.U. che dimostrano l'intervenuta cessione.

**1.4** In data 24 luglio 2024 si è tenuta la prima udienza per decidere sull'istanza cautelare, ove il Giudice sentiti i Procuratori delle Parti, concedeva termine a quest'ultimi per il deposito di ulteriori memorie sino al 30 luglio 2024, riservandosi all'esito.

**1.5** In data 29 luglio 2024 le Parti opponenti depositavano memoria conclusiva, sostenendo l'ammissibilità della spiegata opposizione ex art. 615 c. 2 c.p.c. in quanto la carenza di legittimazione attiva può essere fatta valere in ogni stato e grado del procedimento e quindi tale eccezione può essere proposta anche successivamente alla celebrazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. e chiede che venga accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA.

**1.6** In data 30 luglio 2024 la Parte opposta depositava memoria conclusiva insistendo per l'inammissibilità l'opposizione avversaria in quanto tardivamente introdotta con ricorso depositato in data 14 maggio 2024 ovvero ben oltre il termine ultimo rappresentato, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 615 c.p.c., dall'udienza ex art. 569 c.p.c. del 18 ottobre 2023 e ritenendo ampiamente confermata e prova la legittimazione attiva di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

## **2.0 Considerato in diritto quanto segue.**

**2.1** Occorre esaminare con priorità logica, trattandosi di questione pregiudiziale, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., dedotta da parte procedente nella memoria del 11 giugno 2024:

*“L'opposizione avversaria è inammissibile in quanto tardivamente introdotta con ricorso depositato in data 14 maggio 2024 ovvero ben oltre il termine ultimo rappresentato, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 615 c.p.c., dall'udienza ex art. 569 c.p.c. del 18 ottobre 2023”.*

Sul punto deve rilevarsi che:

- se l'opposizione preventiva all'esecuzione, può essere proposta dalla data di notificazione del precetto e fino al compimento del primo atto dell'esecuzione,
- l'opposizione successiva è proposta dopo che sia iniziata l'esecuzione.

L'art. 615 comma 2 c.p.c. stabilisce il termine ultimo oltre il quale è inammissibile la proposizione dell'opposizione all'esecuzione per espropriazione.

Dopo che sia stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene oggetto di esproprio, non può proporsi opposizione tranne che ricorrano le seguenti due circostanze:

- l'opposizione sia fondata su fatti sopravvenuti;
- l'opponente dimostri che non ha potuto proporla tempestivamente, per cause a lui non imputabili.

Al riguardo è immediato rilevare che il ricorso risulta depositato in data 14 maggio 2024 e, quindi, successivamente alla barriera preclusiva costituita dall'emissione (il 18 ottobre 2023) del provvedimento con cui è stata disposta la vendita del bene staggito.

Può precisarsi, peraltro, che il ricorso non appare fondato su fatti sopravvenuti, dal momento che anche la contestazione della legittimazione attiva di EMF – IT 2008 – 1 S.r.l. e il dedotto difetto di titolarità del credito ceduto si fondano su fatti (la vicenda circolatoria del credito) già ampiamente deducibili anteriormente all'ordinanza ex art. 569 c.p.c.

Né l'opponente offre prova di non aver potuto proporre tempestivamente l'opposizione per causa a lei non imputabile (cfr. art. 615 c. 2 c.p.c.).

Il primo motivo di opposizione presenta pertanto possibili profili di inammissibilità ostativi all'esame del merito del motivo addotto.

2.2 Fermo quanto sopra, il difetto di legittimazione attiva così come affermato a più riprese dalla giurisprudenza rientra tra quelle doglianze passibili di essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.:

*“L'eccezione è rilevabile d'ufficio. La Cassazione afferma infatti che il difetto di legittimazione attiva o passiva è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio - e, dunque, anche in sede di legittimità, - salvo che sul punto non si sia formato il giudicato.” (Cfr. Cass. civ., sez. III, 05/07/2004, n.12286).*

Anche le Sezioni Unite 16/02/2016, n. 2951 si sono pronunciate sul punto e hanno espresso il seguente principio di diritto:

- *“la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;*
- *cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;*
- *la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;*

- *a legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;*
- *cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;*
- *la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”.*

**2.3** Considerato quanto sopra, risulta necessario essendo la legittimazione ad agire rilevabile in qualsiasi stato e grado e del giudizio, comprendere se nel caso di specie vi sia o meno difetto di legittimazione attiva in capo EMF – IT 2008 – 1 S.r.l. e per essa BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. mentre deve dichiararsi l'inammissibilità del primo motivo di opposizione.

**2.4** Con riferimento alla carenza di legittimazione attiva, odierni opposenti lamentano la carenza di prova con riferimento all'inclusione del credito oggetto della presente esecuzione nella cessione dei crediti in blocco avvenuta tra Meliorbanca s.p.a ed EUROSAIL IT S.r.l. poi EFM-IT 2008- 1 s.r.l. affermando che il richiamo alla mera iscrizione in Gazzetta Ufficiale fosse insufficiente a dare prova della cessione del credito.

**2.5** Considerato che nelle ultime pronunce la Corte Suprema di Cassazione, ha chiarito, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio. Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben

essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.

Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D’altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l’avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest’ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l’effettiva esistenza della dedotta cessione (Cass. civ., 22.6.2023, n. 17944; Cass. civ., 6.2.2024, n. 3405).

**2.6** Nel caso che ci occupa, [REDACTED] si dolgono della carenza di prova con riferimento all’inclusione del credito nella cessione dei crediti in blocco, non andando invece a contestare l’esistenza del contratto di cessione sottoscritto da Meliorbanca s.p.a. con EUROSAIL - IT 2008 S.r.l., la quale poi cambiato denominazione in EFM-IT 2008- 1 s.r.l.

**2.7** Considerato, quindi l’approdo giurisprudenziale, confermato anche dall’ordinanza della Corte D’Appello di Napoli Sez III DEL 24/06/2024, ai fini della dimostrazione dell’inclusione del credito oggetto della presente esecuzione, occorre che nell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale la descrizione dei crediti oggetto di cessione sia sufficientemente precisa e consenta, quindi, di ricondurre il credito contestato con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.

**2.8** Da un’analisi di quanto indicato nell’avviso di cessione pubblicato in GU, Anno 148° — Numero 143 in data 11 dicembre 2007 con riferimento al contratto di cessione tra Meliorbanca s.p.a. ed EUROSAIL IT s.r.l. i crediti oggetto della cessione poc’anzi citata sono qualificati come:

*“a) Tutti i Crediti che, al 30 novembre 2007 (la “Data di Valutazione”), presentano tutte le caratteristiche seguenti: (a) mutui che siano denominati “Soldi in Casa-50” (cosidetto mutuo “liquidità”) e “Soldi in Casa-54” (cosidetto mutuo “rifinanziamento”) come definito nel contratto di mutuo; (b) mutui che siano stati erogati in una data che cade tra il 2 febbraio 2007 (incluso) e il 25 ottobre 2007 (incluso); (c) mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario per i*

quali il rapporto tra l'importo erogato ed il minore tra i) il valore dell'ipoteca e ii) il valore del bene ipotecato, come risultante dalla perizia effettuata prima della conclusione del relativo contratto ipotecario, non ecceda l'80% e con riferimento specifico ai mutui "Soldi in Casa 50" non ecceda il 60%; (d) mutui erogati da Meliorbanca S.p.A.; (e) mutui erogati a famiglie ed individui residenti in Italia; (f) mutui interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di, né sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni; (g) mutui denominati in Euro; bili ad uso residenziale, intendendosi per tale: (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; oppure (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui: (1) le ipoteche di grado legale precedente siano state cancellate; oppure (2) le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente siano state integralmente soddisfatte; (i) mutui che non siano garantiti da ipoteca su immobili ad uso commerciale; (j) mutui con rate mensili; (k) mutui garantiti da ipoteca su beni immobili interamente costruiti; (l) mutui le cui rate scadute siano state interamente pagate; (m) mutui non erogati a dipendenti del gruppo Meliorbanca; (n) mutui che, pur in bonis, non sono stati oggetto di ristrutturazione successivamente alla relativa data di stipulazione e non sono attualmente in corso di ristrutturazione ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia; (o) mutui che, pur attualmente in bonis, non sono stati mai classificati come crediti incagliati e/o come crediti in sofferenza ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia (p) mutui non erogati ai sensi di qualsiasi legge, normativa o convenzione che prevede contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi da parte di terzi (cosiddetti mutui agevolati e convenzionati); (q) mutui per i quali almeno una rata è stata incassata; (r) mutui la cui data di scadenza dell'ultima rata è anteriore al 31 Luglio 2040; (s) mutui la cui data di decorrenza interessi sia compresa tra il 2 Febbraio 2007 e il 25 ottobre 2007 (compresi); (t) mutui il cui importo erogato sia compreso tra Euro 30.000,00 (compreso) e Euro 650.000,00 (compreso); (u) mutui il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione sia compreso tra Euro 645.359,24 (compreso) e Euro 4.012,68 (compreso);

**2.9** Pertanto, così come sopra riportato la descrizione dei crediti oggetto di cessione appare sufficientemente precisa e consente, quindi, di ricondurre il credito contestato con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.

Difatti, in adesione a quanto argomentato da odierna parte opposta, il contratto di mutuo Rep. 10843 Racc. 5862 stipulato tra Meliorbanca s.p.a. e [REDACTED] in data 23.04.2007 soddisfa i requisiti indicati nell'avviso di cessione soprariportato e più precisamente in adesione a quanto sostenuto da EFM -IT 2008 s.r.l. nell'ultima memoria difensiva

a) il mutuo che qui interessa è denominato "Soldi in Casa-54" come da allegato B circostanza peraltro riconosciuta anche dai sig.ri [REDACTED]

b) il mutuo che qui interessa è stato erogato in data 23 aprile 2007 circostanza peraltro non contestata dagli opponenti;

c) trattasi di norma di salvaguardia, redatta secondo la previsione dell'art. 38 del T.U.B. per il quale l'importo massimo finanziabile non poteva essere superiore all'80% del valore del cespite oggetto dell'ipoteca posta a garanzia della restituzione delle somme ricevute; trattandosi, con riferimento al credito de quo, di creditoria derivante da mutuo fondiario, la sussistenza di tale requisito deve necessariamente presumersi fino a prova contraria, non avendo peraltro controparte neppure mai sollevato eccezione di violazione di limite di finanziabilità;

d) il mutuo in oggetto è stato erogato da Meliorbanca Spa circostanza peraltro non contestata da controparte

e) i mutuatari nel caso in esame erano residenti in Italia, circostanza peraltro non contestata da controparte

f) il mutuo in oggetto era stato già interamente erogato circostanza peraltro non contestata da controparte

g) il mutuo de quo era denominato in euro; trattasi di circostanza non contestata

h) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili ad uso residenziale, intendendosi per tale: (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; oppure (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui: (1) le ipoteche di grado legale precedente siano state cancellate; oppure (2) le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente siano state integralmente soddisfatte – nel caso in esame trattasi di ipotesi (ii) come dato evincersi dalla lettura del mutuo de quo circostanza peraltro mai contestata da controparte (v. doc. 23);

(i) mutui che non siano garantiti da ipoteca su immobili ad uso commerciale – nel caso in esame l'immobile ipotecato non era destinato ad uso commerciale circostanza peraltro non contestata da controparte (v. doc. 23);

(j) il mutuo de quo prevedeva il pagamento mediante rate mensili circostanza peraltro mai oggetto di contestazione (v. doc. 23);

(k) l'immobile ipotecato era all'epoca interamente costruito circostanza mai contestata da controparte (v. doc. 23);

(l) mutui le cui rate scadute siano state interamente pagate – al momento della cessione, ovvero a fine 2007, tutte le rate scadute erano state integralmente pagate non essendo peraltro possibile imputare alla banca l'onere di prova di un fatto negativo, quale il non pagamento di una rata, a fronte della dichiarazione della stessa di regolare ammortamento del mutuo a quella data, circostanza peraltro neppure mai contestata da controparte; provi l'avversario il contrario - in



*ogni caso si rimanda alla documentazione prodotta sub. 24 – 25 – 26 che attesta che nel 2009, ovvero post cessione, i debitori erano ancora in bonis;*

*(m) mutui non erogati a dipendenti del gruppo Meliorbanca – i mutuatari non erano e non sono dipendenti di Meliorbanca Spa circostanza peraltro mai contestata da controparte (v. doc. 23);*

*(n) mutui che, pur in bonis, non sono stati oggetto di ristrutturazione successivamente alla relativa data di stipulazione e non sono attualmente in corso di ristrutturazione ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia – il mutuo de quo non è mai stato oggetto di ristrutturazione ante cessione, circostanza peraltro neppure contestata da controparte (v. doc. 23);*

*(o) mutui che, pur attualmente in bonis, non sono stati mai classificati come crediti incagliati e/o come crediti in sofferenza ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia – al momento della cessione, ovvero a fine 2007, il mutuo de quo non era mai stato classificato tra i crediti incagliati e/o in sofferenza ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia circostanza peraltro neppure mai contestata da controparte; provi l'avversario il contrario - in ogni caso si rimanda alla documentazione prodotta sub. 24 – 25 – 26 che attesta che nel 2009, ovvero post cessione, i debitori erano ancora in bonis;*

*(p) mutui non erogati ai sensi di qualsiasi legge, normativa o convenzione che prevede contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi da parte di terzi (cosiddetti mutui agevolati e convenzionati) – il mutuo de quo non era né agevolato né convenzionato, circostanza peraltro neppure mai contestata da controparte (v. doc. 23);*

*(q) mutui per i quali almeno una rata è stata incassata – al momento della cessione, ovvero a fine 2007, tutte le rate scadute erano state integralmente pagate e quindi, almeno una rata, era stata incassata, non essendo peraltro possibile imputare alla banca l'onere di prova di un fatto negativo, quale il non pagamento di una rata, a fronte della dichiarazione della stessa di regolare ammortamento del mutuo a quella data, circostanza peraltro neppure mai contestata da controparte; provi l'avversario il contrario – in ogni caso si rimanda alla documentazione prodotta sub. 24 – 25 – 26 che attesta che nel 2009, ovvero post cessione, i debitori erano ancora in bonis;*

*(r) mutui la cui data di scadenza dell'ultima rata è anteriore al 31 Luglio 2040 – nel mutuo de quo, con previsione di pagamento di 360 rate mensili a decorrere dal 23 maggio 2007, l'ultima rata sarebbe stata in scadenza nel maggio 2037, circostanza peraltro neppure mai contestata da controparte (v. doc. 23);*

*(s) – nel mutuo de quo, come detto, la decorrenza degli interessi era dal 23 maggio 2007 circostanza peraltro neppure mai contestata da controparte (v. doc. 23);*

*(t) – l'importo erogato col mutuo de quo era pari ad €. 229.000,00 circostanza peraltro neppure mai contestata da controparte (v. doc. 23);*

(u) il mutuo de quo aveva quale finalità quella dell'acquisto di immobile residenziale circostanza peraltro neppure mai contestata da controparte (v. doc. 23).

Ne consegue la mancanza del fumus boni iuris con riferimento al secondo motivo di opposizione.

**3.1** In definitiva, la prognosi di fondatezza del ricorso in opposizione promosso da [REDACTED] che, in questa fase processuale deve orientare la scelta del Giudice dell'esecuzione nella concessione o meno dei provvedimenti ex art. 616 c.p.c., non offre riscontri positivi, anche in ragione dei possibili profili di inammissibilità del primo motivo di opposizione nonché di infondatezza del secondo che, giustificano la reiezione dell'istanza di sospensione della presente procedura esecutiva.

**3.2** Rilevato che, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., deve fissarsi un termine perentorio di 60 gg. per l'introduzione del giudizio di merito relativo alla opposizione, da effettuarsi secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire in osservanza dell'art. 616 c.p.c. compatibilmente alle modifiche apportate all'art. 163 bis c.p.c. dal D.Lgs. 149/2022.

**3.3** Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo valutata la complessità delle questioni trattate e l'attività difensiva svolta dalle parti, tenendosi conto dei principi espressi da Cass. Sez. 6-3 n. 38370/2021 in relazione al capo b) trattandosi pronuncia cautelare relativa ad opposizione all'esecuzione:

*“ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al “peso” economico delle controversie e dunque:*

- (a) per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;*
- (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione;*
- (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente;*
- (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;*
- (e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile.”*

si applicano le massime riduzioni di legge per i procedimenti cautelari e si esclude la fase istruttoria.

Visti gli artt. 615, 2° comma, 616 e 623 e segg. c.p.c.

Considerato che deve pertanto darsi prosecuzione alle attività delegate al P.D. Avv. Nicola Ridolfi con ordinanza del 18 ottobre 2023 di cui al procedimento principale della presente procedura esecutiva immobiliare iscritta al R.G.Es. n. 132/2022.

**P.Q.M.**

**Rigetta**

l'opposizione proposta da [REDACTED] ai sensi dell'art. 615 c.2 c.p.c. alla presente procedura esecutiva immobiliare iscritta al R.G.Es. n. 132/2022 previa revoca della sospensione medio tempore concessa.

**Liquida**

le spese della fase cautelare:

- in € **3.899,00** oltre I.V.A., C.P.A e 15% T.P., ponendone il pagamento a favore di EFM-IT 2008-1 s.r.l e per essa BANCA NAZIONALE DEL LARO S.P.A. ed a carico dei [REDACTED]

**Fissa**

il termine perentorio di **giorni 60** dalla data del presente provvedimento, per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, a cura della parte interessata, in osservanza dell'art. 616 c.p.c. compatibilmente alle modifiche apportate all'art. 163 bis c.p.c. dal D.Lgs. 149/2022.

**Dispone**

che il P.D. Avv. Nicola Ridolfi provveda alla prosecuzione delle attività delegate con ordinanza ex art. 569 c.p.c. del 18 ottobre 2023 di cui al procedimento principale della presente procedura esecutiva immobiliare iscritta al R.G.Es. n. 132/2022.

**Manda**

alla Cancelleria per quanto di competenza.

Ravenna, li 27/10/2024

Il Giudice dell'esecuzione on.

Dott. Samuele Labanca